

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Il giorno 14 Luglio 2023, alle ore 21:30 ha avuto luogo l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione AMSAT Italia per teleconferenza VoIP con la partecipazione di 11 Associati. Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Francesco De Paolis, il quale dichiara e chiede darsi atto che è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 11 associati su 50 associati iscritti, ossia superiore al 10% degli iscritti, escluso i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, è validamente costituita, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto AMSAT Italia;

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Signor Gianpietro Ferrario.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione; ossia l'inserimento del termine "Radioamatori", la separazione degli incarichi di Segretario e Tesoriere, l'inserimento dei riferimenti all'atto costitutivo del 1997 e della modifica statutaria operata nel 2012, l'identificazione delle sede dell'Associazione, la sostituzione del termine "Soci" con quello più appropriato di "Associati", la modifica del "Collegio Sindacale" con un (eventuale) "Organo di Controllo", l'implementazione e l'inserimento degli articoli che rendono lo Statuto AMSAT Italia più dettagliato ed armonizzato con i modelli di Statuto più evoluti e del tempo presente.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Il Presidente illustra inoltre il risultato del voto per referendum indetto per l'approvazione delle modifiche allo Statuto ratificato dall'80% degli Associati, ovvero da 40 Associati su 50 Associati aventi diritto al voto, che hanno inviato alla Segreteria la medesima scheda sottoscritta, includendo data, dati personali, e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Assemblea prende atto del risultato referendario indetto tra tutti gli Associati per l'approvazione dello statuto, così come modificato e composto di 26 articoli, dà mandato al Presidente di conservare agli atti e provvedere alla registrazione presso gli uffici dell'agenzia delle entrate lo Statuto inserito al presente atto come allegato A.

Il Presidente illustra inoltre il risultato del voto per referendum indetto per la nomina dei Presidenti Emeriti Marco Lisi ed Emanuele D'Andria ratificato anche questo dalla maggioranza degli Associati.

L'Assemblea approva la nomina, così come prevede il nuovo Statuto approvato, a Presidente Emerito per Marco Lisi ed Emanuele D'Andria.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Ferrario Gianpietro

Il Presidente
De Paolis

Statuto di *AMSAT Italia*[®]

Articolo 1 – Costituzione

1. E' costituita l'**Associazione**, denominata "*AMSAT Italia*", semplicemente *AMSAT-I* o "Associazione", come indicato in seguito.
2. *AMSAT Italia* è fondata il 5 Maggio 1997 come Gruppo di Volontariato con Atto Costitutivo e relativo Statuto depositato all'Ufficio del Registro di Sassuolo n° 10 Volume 1 Serie III E Atti Privati, il 7 Maggio 1997 e successivamente trasformata in Associazione il 23/07/2012 con deposito di nuovo Statuto all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma, Ufficio Territoriale Roma 2 Aurelia, al n° 16075 Serie 3.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Via Duca degli Abruzzi, 10 nel Comune di Civitavecchia, provincia di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Articolo 3 – Definizione e Durata

***AMSAT-I* è un'Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I Capo III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.**

Articolo 4 – Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
3. *AMSAT-I* si propone di raccogliere i radioamatori e gli appassionati delle tecniche delle radiocomunicazioni avanzate ed in particolare di quelle nel campo spaziale, e di operare nei campi:
 - a. dell'elettronica studiando, progettando, sperimentando e realizzando apparecchiature, satelliti e sistemi, nell'ambito delle tecniche digitali e analogiche di comunicazione, sia terrestri che spaziali,
 - b. delle scienze collegate allo spazio ed alle radiocomunicazioni, laddove le tecniche studiate e realizzate contribuiscano ad acquisire nuove conoscenze,
 - c. della didattica, promuovendo attività atte alla diffusione a livello culturale di tali tecniche,
 - d. della collaborazione con Enti di Ricerca ed Università, su temi di comune interesse.
4. *AMSAT-I* si propone anche di collaborare con Associazioni, Organizzazioni e Gruppi sia italiani che di altre nazioni aventi medesimi scopi o finalità.
5. Ogni attività di comunicazione o realizzazione amatoriale verrà svolta secondo le raccomandazioni emanate dalla I.A.R.U (International Amateur Radio Union, tramite la sua rappresentante in Italia).
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 5 – Associati

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Associazioni o Enti, Italiani o Esteri, che si impegnino a sostenere le finalità statutarie e a rispettare le regole e le norme fissate dallo Statuto.
2. A tutti gli Associati si applicherà la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, indipendentemente dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Sono Associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli Associati.
4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
5. Tutti gli Associati maggiorenni e minorenni, questi ultimi rappresentati tramite l'esercente la responsabilità genitoriale, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di adesione all'associazione per un periodo inferiore ad un anno.
6. Gli Associati in età scolare o che frequentano corsi di studio di qualsiasi ordine e grado e non abbiano superato il 25° anno di età sono Associati juniores. Le relative quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
7. Saranno candidati a divenire Associati onorari e Presidenti emeriti di **AMSAT-Italia** quanti per motivi tecnici, scientifici, sociali, o umanitari si siano distinti nell'ambito delle finalità dell'Associazione. Ai non Associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
8. La proposta di elezione ad Associato onorario deve essere presentata da un minimo di tre soci in regola, e dovrà essere vagliata dal Consiglio Direttivo che a sua volta sottoporrà all'Assemblea dei soci l'accettazione per maggioranza semplice.
9. La proposta di elezione a Presidente emerito può riguardare ex presidenti dell'Associazione, deve essere presentata da un minimo di tre soci in regola, e dovrà essere vagliata dal Consiglio Direttivo che a sua volta la sottoporrà all'Assemblea degli Associati l'accettazione per maggioranza.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Presidente.
3. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee; se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di versare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli Associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito le attività finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
6. Non è ammesso per gli Associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualità di associato

Gli Associati cessano di appartenere all'associazione per:

1. Decesso;
2. Dimissioni: Le dimissioni dell'associato possono avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
3. Decadenza: La decadenza dell'associato è pronunciata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

4. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea.

In tal caso il Presidente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi di *AMSAT-I*:

1. L'Assemblea degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Controllo (eventuale).

Articolo 9 – L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo Organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli Associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri Associati.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

1. Tutti gli Associati in regola, saranno convocati dal Presidente in Assemblea, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, mediante convocazione scritta da inviare mezzo posta elettronica di ciascun associato e pubblicato altresì sul sito web (www.amsat.it) quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione nonché le medesime indicazioni per la seconda convocazione.
2. L'Assemblea degli Associati potrà essere inoltre convocata:
 - a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
 - b) quando almeno un decimo degli Associati in regola ne faccia richiesta motivata a mezzo richiesta scritta al Consiglio Direttivo, in tal caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea degli Associati al massimo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 11 - Validità e Maggioranze

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli Associati in regola; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, con un minimo del 10% (dieci per cento) degli Associati in regola, escludendo i membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli Associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali redatti delle riunioni.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 12 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione e si riunisce in forma ordinaria o straordinaria.

2. All'Assemblea ordinaria spetta:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- i) deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- l) deliberare il limite per gli stanziamenti oltre il quale è vincolante l'autorizzazione dell'Assemblea stessa;
- m) deliberare gli stanziamenti di importo superiore al limite stabilito;
- n) deliberare sull'accettazione di Associati Onorari e Presidenti emeriti;

2. L'Assemblea potrà prendere ogni altra decisione che non possa essere assunta dal Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

4. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

Articolo 13 - Votazioni e delibere

1. Le votazioni avvengono in Assemblea o per referendum.

2. Le votazioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e quelle per la revisione o modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la disposizione del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per l'Associazione, in caso di mancanza delle maggioranze previste in Assemblea, avvengono per referendum personale e diretto tra tutti gli Associati effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. Le votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea.

3. Compatibilmente con il progresso tecnologico che possa garantire, nei casi previsti, la segretezza del voto, le votazioni potranno avvenire anche con modalità elettroniche.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti per maggioranza tramite votazione effettuata attraverso apposita scheda fornita a tutti gli Associati in regola con le quote sociali.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica **tre** anni ed è rieleggibile.
5. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente ed assegna gli incarichi di Segretario e di Tesoriere, scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri.
6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
7. In caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo subentrerà un nuovo consigliere tra tutti gli Associati in regola con le quote sociali che nell'ultima elezione seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Il subentro può avvenire per un massimo di due consiglieri. Se ciò non fosse possibile si dovrà provvedere ad indire d'urgenza una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
8. Per svolgere le proprie attività, il Consiglio Direttivo potrà nominare dei Coordinatori, Comitati e Gruppo di Lavoro ad Hoc, i quali dovranno perseguire le direttive e riferire al Consiglio Direttivo stesso.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali redatti delle riunioni.
5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria di AMSAT-I ad eccezione delle materie che dal presente Statuto e dalla Legge sono demandate all'Assemblea degli Associati.
2. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, e spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e di Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno, spetta redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe e sugli accordi di collaborazione con altri Enti;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;
 - j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerite nelle attività proprie dell'Associazione; ai non Associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Articolo 17 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 5) Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni.
- 6) In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.
- 7) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 18 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli Associati.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.
 - c) può essere delegato dal Presidente ad operare sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione; a compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; a eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura.

Articolo 19 – Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. In ogni caso l'Organo di Controllo decade insieme al Consiglio Direttivo al termine del mandato.
2. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - a) libro degli Associati;

- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Articolo 21 – Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio sociale di **AMSAT-I** è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'**Associazione**
- b) erogazioni e lasciti.

Articolo 22 – Proprietà dell'Associazione

Può divenire proprietà di **AMSAT-I**:

- a) quanto da chiunque apportato e successivamente accettato dall'Assemblea degli Associati, divenendo così proprietà dell'Associazione sino allo scioglimento della stessa;
- b) quanto acquistato da parte di alcuni Associati con concorso di specifica quota straordinaria da parte dell'Associazione, in tale caso i beni rimangono comunque di sola proprietà dell'Associazione che, alla recessione dell'associato a suo tempo partecipante all'acquisto prima di cinque anni compiuti dalla data dell'acquisto stesso, gli liquiderà la frazione di quota da questi partecipata entro sei mesi dalla recessione, calcolata sul valore residuo del bene ottenuto diminuendo il costo iniziale dello stesso bene del 20% (venti per cento) per anno compiuto per un massimo di quattro anni;
- c) ogni acquisto o autocostruzione finanziati con il fondo comune dell'Associazione. Nessun diritto potrà essere vantato dai partecipanti alla costruzione, ovvero nessun compenso è dovuto ad alcuno in quanto l'opera prestata è attività propria dell'Associazione stessa. Inoltre qualsiasi privata proprietà può essere ceduta in uso, ovvero in comodato, all'associazione con scrittura anche non giuridicamente registrata. In tale caso il bene è soggetto a totale gestione dell'Associazione sino al suo ritiro per volontà del legittimo proprietario che non potrà comunque pretendere la materiale restituzione se non dopo che siano trascorsi sei mesi dalla espressa dichiarazione di tale proposito. In deroga è possibile anticipare o chiedere la restituzione del bene qualora nell'Associazione non si ravvisino impedimenti tecnici, ovvero, quando esista un chiaro preesistente e documentato accordo sottoscritto anche in forma non giuridicamente registrata.

Articolo 23 – Entrate e Risorse economiche

1. Le entrate saranno costituite da:

- a) quote associative e contributi degli Associati;
- b) erogazioni liberali di Associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi;
- i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, Associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli Associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, qualora nominato.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 25 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 26 - Norme di rinvio e Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.